

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1202

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GIANCARLO GIORGETTI**

Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, abrogazione dell'articolo 1, primo comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, e altre disposizioni in materia di riconoscimento di ricorrenze religiose quali festività agli effetti civili

Presentata il 29 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina del riconoscimento delle festività religiose agli effetti civili è dettata dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, che ha subito notevoli modificazioni ad opera della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Fino al 1976 lo Stato riconosceva come giorni festivi agli effetti civili le festività religiose riconosciute tali dall'articolo 11 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ratificò il Concordato stipulato con la Santa Sede in quello stesso anno. Esse erano: il primo giorno dell'anno, l'Epifania (6 gennaio), San Giuseppe (19 marzo), l'Ascensione, il *Corpus Domini*, i Santi Pietro e Paolo (29 giugno), l'Assunzione della Beata Vergine (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), l'Immacolata (8 dicembre), Natale (25 dicembre). A queste si aggiun-

gevano due festività, ufficialmente non riconosciute dalla Chiesa agli effetti del precetto festivo, ma di lunga e consolidata tradizione popolare: il lunedì dopo Pasqua (o lunedì dell'Angelo) e il 26 dicembre (Santo Stefano).

Nel 1977 vennero espressamente abrogate, agli effetti civili e nella cadenza infrasettimanale diversa dalla domenica, l'Epifania, San Giuseppe, l'Ascensione, il *Corpus Domini*, i Santi Pietro e Paolo. Ciò avvenne per iniziativa dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giulio Andreotti, in considerazione della loro « negativa incidenza sulla produttività sia delle aziende che dei pubblici uffici » (atto Senato n. 227 — VII legislatura). Successivamente con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 792, e in applicazione del nuovo concordato con la Santa Sede, venivano reintrodotte l'Epifania e, per la sola città di Roma, la festività dei Santi Pietro e Paolo, quali patroni dell'Urbe.

Tuttavia, l'attuale regime delle festività religiose agli effetti civili, in un Paese di forte radicamento della religione cattolica, presenta incongruenze con realtà di altri Paesi, aderenti o non aderenti all'Unione europea, in cui la presenza della religione cattolica è minore o addirittura minoritaria.

L'Ascensione, scomparsa dal calendario delle festività civili in Italia, in Spagna e in Portogallo, è invece civilmente riconosciuta tale in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Finlandia, in Francia, in Germania, in Lussemburgo, in Olanda, in Norvegia, in Svezia e in Svizzera.

Il *Corpus Domini* è festività agli effetti civili in Austria e in Portogallo.

Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Norvegia, Svezia e Svizzera riconoscono agli effetti civili il « lunedì di Pentecoste ».

Solo la vecchia festività di San Giuseppe si è conservata nella sola Spagna.

La presente proposta di legge intende pertanto adeguare la materia del riconoscimento delle festività ufficialmente riconosciute dalla Chiesa cattolica e di quelle di forte tradizione cattolica popolare alla attualità degli altri Paesi dell'Unione europea. A tale proposito i motivi che determinarono il Governo, nel 1977, alla soppressione di alcune festività devono ritenersi superati dall'attuale realtà economico-produttiva. Ciò in quanto, in una logica di concorrenzialità di mercato, più che la produzione secondo i principi dell'« economia di scala », assumono sempre più importanza altri parametri, quali la pressione fiscale e gli oneri impropri che gravano sulle imprese, la politica creditizia a favore delle imprese stesse, l'impiego di nuove tecnologie che consentano una buona conoscenza delle previsioni della domanda di mercato e l'abbattimento dei costi di produzione. Tanto che gran parte

degli altri Paesi ad economia avanzata, ad eccezione dei « cattolicissimi » Italia, Spagna e Portogallo, non ha ritenuto di adottare provvedimenti simili alla legge n. 54 del 1977, mantenendosi comunque sempre altamente competitivi, senza recare alcun pregiudizio ai sentimenti religiosi e popolari più diffusi, tramandati dalla cultura delle precedenti generazioni, per premiare logiche economicistiche grossolane e superate, come purtroppo si è verificato in Italia. Di ben altra portata, in questo Paese, avrebbero dovuto essere i provvedimenti a sostegno dell'economia che non la riduzione delle festività !

La reintroduzione delle festività soppresse dalla legge n. 54 del 1977 intende ridare significato alla tradizione popolare, non determina scompensi significativi alla produttività delle aziende, trasferisce una quota maggiore di reddito prodotto ad altri comparti di mercato ad alto valore aggiunto, quali il turismo e il tempo libero, con buoni ritorni economici per l'economia nel suo complesso, e risulterebbe più coerente con quel che avviene negli altri Paesi europei.

L'articolo 1 della presente proposta di legge abroga il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 54 del 1977, reintroducendo le festività religiose soppresse agli effetti civili già elencate all'articolo 2 della legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2 introduce la festività del « lunedì di Pentecoste ».

Infine, l'articolo 3 intende rimediare a un fatto anomalo introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 1985, accordando alla sola città di Roma una tutela avente forza di legge per il riconoscimento della festività del Santo Patrono. Con tale articolo si intende determinare il riconoscimento per legge della festività del Santo Patrono di ogni comunità civile e religiosa, finora oggetto di uso e consuetudine.

Nulla è innovato per quanto concerne il regime delle festività civili del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno e del 4 novembre.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le ricorrenze religiose di San Giuseppe (19 marzo), dell'Ascensione e del *Corpus Domini*, celebrate nella loro naturale cadenza di calendario, sono riconosciute festività agli effetti civili, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificato dalla presente legge.

2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è abrogato.

ART. 2.

1. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

« il giorno di lunedì seguente la Pentecoste ».

2. Dopo l'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. — 1. Le consuetudini recepite dai contratti collettivi di categoria, sia integrativi sia aziendali, o deliberate dagli organi elettivi locali o riconosciuti con atti di autorità ecclesiastiche locali, concernenti la ricorrenza della festa del Santo Patrono, sono riconosciute agli effetti civili limitatamente al territorio a cui si riferiscono ».

€ 0,35



16PDL0003900